



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario (relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 30 giugno 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di Casto (BS) sull'istanza di parere
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "TUEL");

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Casto (BS) n. 11 del 30 aprile 2026, recante *"Costituzione di una comunità energetica rinnovabile "Comunità Energetica Rinnovabile Casto Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" - approvazione schema di*

atto costitutivo, statuto e regolamento per la ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP via pec il 12 maggio 2026, e assunta al protocollo generale Cdc n. 6057 in pari data e al protocollo pareri TUSP n. 11/2026;

Vista la nota del Magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il Relatore, I Ref. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

In data 12 maggio 2026 il Comune di Casto (BS) ha presentato alla Sezione, ai fini dell'art. 5, comma 3 TUSP, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 aprile 2026, recante *"costituzione di una comunità energetica rinnovabile "Comunità Energetica Rinnovabile Casto Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" - approvazione schema di atto costitutivo, statuto e regolamento per la ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia"* (di seguito anche CER), corredata dalla seguente documentazione: A) schema di atto costitutivo della società cooperativa *"Comunità Energetica Rinnovabile Casto Società Cooperativa a responsabilità limitata"*; B) schema di statuto della cooperativa; C) Relazione *ex artt. 5-7 TUSP* relativa alla costituzione della CER; D) Piano economico-finanziario a supporto; E) schema di Regolamento per la ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia; unitamente ai pareri di regolarità contabile e tecnica.

Mette conto evidenziare che il punto nodale è dato dalla *"partecipazione del Comune"* alla CER, che *"comporta la sottoscrizione di una quota sociale minima, pari a euro 25,00, con responsabilità limitata nei termini previsti dalla disciplina cooperativistica e statutaria, fermo restando che ogni eventuale ulteriore onere o impegno finanziario a carico dell'Ente potrà derivare esclusivamente da successivi atti autonomamente approvati dai competenti organi comunali"*.

A supporto della determinazione e dell'operazione sottesa, il Comune dapprima richiama le pregresse deliberazioni CC (n. 42 del 26 novembre 2022, n. 11 del 22 aprile 2023 e n. 39 del 30 novembre 2024), con cui ha dato corso all'iter procedimentale volto alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile sul proprio territorio. Segnatamente, *“il Comune di Casto ha, negli anni, realizzato impianti fotovoltaici a terra e su edifici per una potenza totale di 1.407,04 kWp e intende, nel corso del 2026, con fondi propri e senza ricorrere all'indebitamento, realizzare un nuovo impianto fotovoltaico da 750 kWp per fornire energia elettrica condivisa e incentivabile alla costituenda Comunità Energetica Rinnovabile (CER)”* (così relazione ex artt. 5 TUSP, pag. 2).

Nella delibera vengono quindi spesi rilievi così sintetizzabili:

- *“la partecipazione del Comune persegue finalità istituzionali e di interesse generale, riconducibili alla promozione dell'autoconsumo energetico, alla riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti, alla solidarietà energetica, all'efficientamento degli usi finali e, più in generale, allo sviluppo sostenibile del territorio”;*
- *inoltre, “il Comune di Casto intende realizzare, nel corso del 2026, con fondi propri e senza ricorrere all'indebitamento, un ulteriore impianto fotovoltaico da 750 kWp, destinato a fornire energia elettrica condivisa ed incentivabile alla costituenda CER”;*
- *la forma “cooperativa garantisce, rispetto ad altre forme giuridiche esaminate (associazione, fondazione, consortile), una maggiore solidità economico-patrimoniale, flessibilità gestionale e ridotti rischi per i soci”.*

Tanto premesso, l'Ente delibera *“di approvare (...) la partecipazione del Comune di Casto alla costituzione della “Comunità Energetica Rinnovabile Casto Società Cooperativa a responsabilità limitata”, secondo lo schema di atto costitutivo e lo schema di statuto allegati alla presente deliberazione”, dando atto che “il Comune partecipa alla società in qualità di socio produttore-consumatore, con quota di € 25,00, senza esercitare influenza dominante”.*

Il provvedimento in esame stabilisce altresì:

- *“di dare atto che, sulla base della relazione ex artt. 5 e 7 del d.lgs. 175/2016 e del Piano economico-finanziario allegati alla presente deliberazione, risultano dimostrate la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria, nonché la compatibilità della partecipazione del Comune di Casto alla costituenda CER con i principi di efficienza,*

efficacia ed economicità dell'azione amministrativa";

- *"di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, lo schema della presente deliberazione, corredato della relazione ex artt. 5 e 7 del medesimo decreto, è stato sottoposto a consultazione pubblica prot. n. 1748/2026 mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e che, entro il termine assegnato, non sono pervenute osservazioni";*
- *"di disporre che il Comune di Casto, in qualità di soggetto produttore dell'energia elettrica condivisa nell'ambito della costituenda Comunità Energetica Rinnovabile "Casto Società Cooperativa a r.l.", rinunci espressamente alla remunerazione spettantegli ai sensi del "Regolamento per la ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia", allegato alla presente deliberazione";*
- *"di stabilire che la quota della tariffa premio oggetto di rinuncia di cui al punto precedente sia interamente destinata a finalità sociali, comprese quelle di solidarietà energetica e miglioramento ambientale e/o ai soci consumatori non qualificabili come imprese e che in nessun caso tale quota possa essere assegnata a favore di soggetti economici aventi finalità lucrative";*
- *"di confermare che il nuovo impianto fotovoltaico da 750 kWp, come da progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13/06/2025, sarà messo a disposizione della CER, fermo restando che l'impianto rimane di proprietà del Comune di Casto, che ne assicura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria".*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. "a", nn. 1-2, della legge 5 agosto 2022, n. 118) delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

I parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di

sana gestione finanziaria (cfr. del. Sez. Lombardia n. 161/2022/PAR). Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'Ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. ancora del. della Sezione n. 161/2022/PAR cit.).

L'art. 5, comma 3 T.U. cit. richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali *ex art. 4 TUSP*;
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- e) adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di

consultazione pubblica.

2. Come anticipato in fatto, il provvedimento in esame è imperniato sulla costituzione in forma societaria cooperativa di una Comunità Energetica Rinnovabile, ad opera di un Comune.

In via preliminare, pertanto, ritiene il Collegio di offrire un breve inquadramento della CER, utile nella successiva disamina.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. direttiva RED II), la Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico autonomo costituito da una pluralità di soggetti (persone fisiche, piccole-medie imprese, Enti territoriali, Amministrazioni locali e altri soggetti individuati dalla legge), che si associano per produrre, consumare, accumulare, condividere e valorizzare energia da fonti rinnovabili, perseguendo principalmente benefici ambientali, economici o sociali per i propri membri o per il territorio in cui opera, e non finalità di lucro.

Dall'impostazione normativa emergono quindi i tratti essenziali dell'istituto: autonomia soggettiva della comunità; partecipazione aperta e volontaria dei membri; attività volta alla produzione di energia da fonti rinnovabili; assenza di finalità lucrative prevalenti; perseguimento di benefici ambientali, economici e sociali per la collettività locale.

3. Tanto premesso, si procede all'analisi dell'atto deliberativo e dei relativi allegati secondo i su esposti parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

A.1) Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società cooperativa a responsabilità limitata figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, TUSP).

Al riguardo, la relazione *sub* All. C puntualizza che *“il funzionamento delle comunità*

energetiche rinnovabili, come delineato dalle fonti comunitarie e nazionali, risulta coerente con una gestione di servizio basata sugli scambi mutualistici, previsti in questa forma sociale, tra cooperativa e soci” (pagg. 4-5).

A.2) Quanto al rispetto del vincolo finalistico, ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sent. n. 86/2022), occorre osservare che ai sensi dell’art. 4, co. 7 TUSP, *“sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale ... la produzione di energia da fonti rinnovabili”*, disposizione richiamata a pag. 6 della relazione ex artt. 5-7 TUSP (All. C). Il medesimo elaborato puntualizza, inoltre, che *“il Comune ha ritenuto preferibile, nel caso concreto, la forma cooperativa, in quanto maggiormente idonea a garantire apertura della compagine sociale, mutualità, democraticità, limitazione del rischio patrimoniale del socio pubblico e stabilità organizzativa nel tempo. Tale opzione trova, inoltre, uno specifico elemento di valorizzazione nell’art. 4, comma 1, lett. g), della l.r. Lombardia n. 2/2022, che individua tra gli indirizzi prioritari per la diffusione delle CER lombarde la promozione e la costituzione di comunità energetiche in forma cooperativa, al fine di valorizzare lo scambio mutualistico tra la CER fornitrice e i soci consumatori di energia”*.

La Sezione prende atto.

B) **Adempimento dell’onere di motivazione analitica in ordine alle “ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”.**

Soffermando l’attenzione sul parametro della sostenibilità finanziaria, va anzitutto rammentato che, come affermano le Sezioni riunite in sede di controllo, *“il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”* (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Pertanto, la sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio

economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio *iter* istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito *business plan* o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

B.1) Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, occorre fare riferimento al Piano economico-finanziario e alla relazione ex artt. 5-7 TUSP, allegati alla delibera CC inviata alla Sezione.

In prima battuta, è utile rammentare che tramite la partecipazione alla CER, il Comune in esame mette *"a disposizione della cooperativa l'impianto fotovoltaico comunale da 750 kWp. Il piano economico-finanziario assume, per il solo impianto comunale, una produzione annua iniziale stimata pari a circa 900.000 kWh, con un livello di energia condivisa (autoconsumo per la condivisione) pari a circa 790.000 kWh"* (così relazione ex art. 5, pag. 8).

Il PEF fornisce la seguente tabella di sintesi con riferimento a costi, ricavi e utile della costituenda società:

Comunità Energetica Rinnovabile Casto Società Cooperativa a responsabilità limitata			
A n n o 2 0 X X	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	da impianto fotovoltaico da 750 KW/P		
	stima produzione 750 x 1200 kw/h/anno = 900.000		
	kw/h/anno ipotesi autoconsimo soci kw/anno		
	789.750		
	ipotesi premio autoconsumo annuo 789.750 x 0,11 **+789750*0,01057 = 95.220, 00 €/anno		
	**0,11 €/kWh = tariffa premio energia condivisa incentivabile - D.M.		
	Ambiente e Sicurezza Energetica n. 414/2023		
	***0,01057 €/kWh=contributo di valorizzazione ARERA		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		
			95.220,00 €
	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	per servizi:		
	costi amministrativi di gestione generale	7.200,00 €	
	elaborazione dati/tenuta contabilità	2.000,00 €	
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		
			9.200,00 €
	ONERI FINANZIARI		
	costi servizi bancari	300,00 €	
	TOTALE ONERI FINANZIARI		
			300,00 €

TOTALE COSTI	9.500,00 €
RISULTATO (Ricavi-costi)	85.720,00 €
RISTORNO AI SOCI	82.520,00 €
UTILE ESERCIZIO	3.200,00 €
imposta sugli utili	896,00 €
Utile netto	2.304,00 €

Note:

1) l'impianto è di proprietà del Comune di Casto che ne curerà la gestione e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria

2) l'utile della cooperativa deve essere destinato a: riserva legale (almeno il 30%); fondi mutualistici (3%); il resto è a disposizione dell'assemblea nel rispetto dell'articolo 19 dello Statuto.

Fonte: PEF allegato alla del. CC di Casto n. 11/2026, pag. 3.

Il PEF, al riguardo, *“ipotizza una produzione fotovoltaica annua iniziale pari a circa 900.000 kWh (corrispondente solamente alla produzione dell'impianto realizzato dal Comune di Casto e messo nella disponibilità della Cer), con un livello di autoconsumo condiviso pari a circa 790.000 kWh. L'energia autoconsumata sarà soggetta alla tariffa incentivante pari a 0,11 €/kWh e contributo di valorizzazione Arera pari a 0,01057 €/kWh. Il beneficio economico diretto annuo derivante dalla condivisione è dunque pari a circa 95.220 €, soggetto a variazioni in funzione del decadimento tecnico dell'impianto”* (pag. 2 ss.)

Pertanto, sono stimati *“costi annui di gestione della CER”* all'inizio per *“9.500 €, soggetti a inflazione annua prevista del 2%.* Sulla base di questi dati, il risultato economico netto annuo (ristorno) è pari a circa 82.520 € nel primo anno (2026), con progressiva riduzione dovuta all'effetto congiunto di decadimento della produzione e incremento dei costi” (ibidem).

La relazione ex art. 5 TUSP (pag. 9), del pari, richiama il PEF assumendo *“sulla base della disciplina vigente in materia di valorizzazione dell'energia condivisa, un livello di ricavo unitario pari a 0,11 €/kWh per la tariffa incentivante e a 0,01057 €/kWh per il corrispettivo di valorizzazione ARERA, con la precisazione che l'effettiva misura dei ricavi dipenderà dall'energia condivisa, dall'assetto operativo della configurazione e dall'applicazione della disciplina regolatoria vigente tempo per tempo (...).* Il piano sviluppa inoltre una simulazione su orizzonte lungo, assumendo uno scenario conservativo con decrescita annua della produzione pari a 0,4% e autoconsumo condiviso che si mantiene attorno all'88% dell'energia immessa. In tale scenario, i ricavi da incentivo si riducono gradualmente fino ad attestarsi attorno a € 88.000 nel 2046; il ristorno annuo, pur decrescente, permane positivo lungo tutto l'orizzonte, riducendosi da circa € 82.520 a circa € 70.600, con cash flow cumulativo al 2046

superiore a € 1,6 milioni, a conferma della robustezza del modello anche in condizioni prudenziali”.

B.2) Passando ad esaminare il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, va richiamata la relazione ex art. 5 TUSP, che dapprima richiama la tabella a pag. 3 del PEF (appena illustrata), per poi evidenziare che *“la partecipazione del Comune di Casto non espone l’ente a profili di rischio finanziario rilevanti o non controllabili, in quanto: il conferimento è minimo e la responsabilità è limitata alla quota; i flussi economici legati alla condivisione dell’energia risultano strutturalmente positivi lungo l’intero periodo di piano; il modello mantiene resilienza anche in ipotesi conservative di produzione e costi”* (pag. 9).

Peraltro poi, la medesima relazione rimarca come la forma societaria individuata (ossia società cooperativa a responsabilità limitata) sia *“necessaria, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente”* anche con riferimento alla *“limitazione del rischio patrimoniale del socio pubblico”* (pag. 6).

L’elaborato conclude affermando che *“sulla base delle risultanze del piano allegato, la scelta di adesione alla cooperativa CER risulta finanziariamente sostenibile e conveniente sotto il profilo complessivo dell’interesse pubblico perseguito, sia per la capacità della CER di generare un equilibrio economico-finanziario positivo e stabile nel medio-lungo periodo, sia per il limitato rischio patrimoniale in capo al Comune, circoscritto alla sola quota sociale”* (ivi, pag. 9).

B.3) Sotto l’angolazione della motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che essa, seppur in termini sintetici, *“deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l’Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (...). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la “convenienza economica” deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l’Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (...) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la “convenienza economica” deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell’erogazione del servizio”* (Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 161/2022/PAR).

Nel caso in esame, la relazione *ex art. 5 TUSP* affronta il tema in apposito paragrafo (ivi, pag. 8).

Segnala infatti il Comune che *“la partecipazione alla CER consente al Comune di concorrere all’esercizio di attività di interesse generale, quali la promozione dell’autoconsumo energetico, la solidarietà energetica e l’efficientamento degli usi finali, tramite uno strumento giuridico condiviso con altri soggetti pubblici e privati del territorio”, in consonanza con le linee direttrici dell’istituto illustrate in apertura.*

Soggiunge la relazione che la convenienza della partecipazione del Comune non vada valutata in un’ottica di mero ritorno finanziario dell’Ente o di massimizzazione di un utile societario, *“bensì in rapporto alla migliore modalità di perseguimento dell’interesse pubblico locale mediante uno strumento giuridico idoneo, stabile e coerente con la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili. Sotto tale profilo, la partecipazione del Comune presenta caratteri di convenienza in quanto consente l’attivazione di una configurazione CER fondata anche sulla produzione dell’impianto comunale, assicura il presidio pubblico e il radicamento territoriale dell’iniziativa, permette di orientare i benefici generati dall’energia condivisa verso la comunità locale, secondo una logica mutualistica e non lucrativa, e mantiene al contempo contenuto e circoscritto il rischio patrimoniale dell’Ente, nei limiti della partecipazione assunta”* (ivi, pag. 8).

In particolare, viene puntualizzato che *“la convenienza dell’operazione risiede pertanto non tanto nella prospettiva di un utile diretto per il Comune, quanto nella possibilità di utilizzare in modo più efficace la produzione energetica di origine pubblica per generare benefici ambientali, economici e sociali diffusi sul territorio comunale, attraverso una struttura organizzativa partecipata, stabile e coerente con le finalità istituzionali dell’Ente”* (ibidem).

La Società stessa, peraltro, *“secondo l’assetto statutario e partecipativo attualmente previsto, non è configurata come società a controllo pubblico né come società in house ai sensi del TUSP, dovendo essere un’organizzazione democratica e non essendo il Comune interessato ad esercitare, sulla medesima, un controllo analogo sempre ai sensi del TUSP”* (ivi, pag. 1).

B.4) Infine, con riferimento alla prescritta comparazione *ex art. 5 TUSP*, osserva l’apposita relazione che *“nel caso di specie non viene in rilievo l’affidamento di un servizio in senso tradizionale, bensì l’individuazione del modulo organizzativo più idoneo per*

valorizzare, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente, l'energia prodotta dal nuovo impianto fotovoltaico comunale all'interno di una configurazione CER. L'alternativa concretamente praticabile alla partecipazione alla cooperativa sarebbe la valorizzazione dell'impianto secondo modalità ordinarie di produzione e immissione in rete".

Ad avviso dell'Amministrazione, tuttavia, proprio queste modalità ordinarie "non consentirebbero di realizzare il modello dell'energia condivisa né di accedere ai relativi benefici incentivanti previsti dalla disciplina di settore" (cfr. relazione ex art. 5 TUSP, pagg. 9-10).

B.4) La Sezione prende atto di tutti i su esposti profili.

C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito esplicitata nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Il tema è affrontato specificamente nella relazione ex art. 5 TUSP (pag. 10), ove si afferma come la scelta adottata dal Comune sia consona ai suddetti canoni siccome:

- i) *"efficiente, poiché la forma cooperativa consente di disciplinare con regole stabili e predeterminate l'ingresso e il recesso dei soci, l'attribuzione dei ristorni e lo svolgimento delle funzioni di referente della configurazione, con un assetto organizzativo coerente con*

la struttura aperta e mutualistica della CER e con un rischio patrimoniale del Comune limitato alla quota sottoscritta”;

- ii) *“efficace, poiché consente al Comune di Casto di mettere a disposizione della comunità energetica la capacità produttiva derivante dal nuovo impianto fotovoltaico comunale da 750 kWp, trasformandola in benefici ambientali, economici e sociali diffusi sul territorio, in coerenza con lo scopo mutualistico e non lucrativo risultante dallo statuto e dal regolamento”;*
- iii) *“economica, poiché consente di perseguire una pluralità di obiettivi pubblici e mutualistici con un limitato esborso economico iniziale e con un rischio finanziario circoscritto alla quota sociale, a fronte di benefici economici attesi e di ristorni potenzialmente destinabili, secondo statuto e regolamento, a finalità coerenti con l’interesse generale perseguito dalla CER”.*

La Sezione prende atto.

D) Adempimento dell’onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il tema è trattato nella documentazione allegata alla delibera.

La relazione *ex art. 5 TUSP* chiarisce che *“la partecipazione del Comune alla Società non appare in contrasto con il diritto dell’Unione europea”*, e in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto *“l’operazione si colloca nell’ambito del quadro normativo generale nazionale relativo alle comunità energetiche rinnovabili e al relativo regime di valorizzazione dell’energia condivisa, non configurando, per quanto qui rileva, un intervento selettivo e discrezionale del Comune idoneo ad attribuire un vantaggio economico individuale incompatibile con il mercato interno. La partecipazione del Comune si sostanzia infatti nella sottoscrizione di una quota sociale di importo minimo all’interno di una cooperativa aperta, mutualistica e non lucrativa, operante secondo la disciplina generale delle comunità energetiche rinnovabili”* (pag. 10).

La Sezione prende atto.

E) Adempimento dell’onere di sottoposizione dell’atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

È stato adempiuto anche l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2 TUSP, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Come evidenzia la stessa del. CC, infatti, *"lo schema della presente deliberazione, corredato della relazione ex artt. 5 e 7 del medesimo decreto, è stato sottoposto a consultazione pubblica prot. n. 1748/2026 mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e che, entro il termine assegnato, non sono pervenute osservazioni"*.

La Sezione prende atto.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nelle considerazioni sopra esposte rende parere positivo sulla deliberazione CC n. n. 11 del 30 aprile 2026 del Comune di Casto (BS).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al Sindaco del Comune di Casto (BS), anche nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'Assemblea.

ORDINA

al Comune di Casto (BS) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
10 luglio 2026

p. Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Manuela Malusardi)